

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2400

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERRACCHIANI, GHIO, GIANASSI, MALAVASI, SIMIANI

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di intervento dei volontari di protezione civile

Presentata il 13 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI! – La presente proposta di legge si inserisce nel solco di una riflessione ormai non più rinviabile riguardo al regime giuridico applicabile ai volontari di protezione civile, con particolare riferimento alle responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il quadro normativo vigente, costituito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2011, è stato oggetto di interpretazioni contrastanti e applicazioni disomogenee nel territorio nazionale. L'intervento normativo del Governo del dicembre 2023, di cui all'articolo 13-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 dicembre 2023, n. 191, che ha integrato l'articolo 3, comma 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 stabilendo che lo stesso si applica alle attività dei volontari di protezione civile esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal citato decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 aprile 2011, pur riconoscendo le peculiarità dell'attività volontaria nel settore della protezione civile, non ha chiarito in modo esaustivo il quadro delle responsabilità in capo ai coordinatori locali e ai sindaci, specialmente in occasione di interventi sul campo.

La presente proposta di legge interviene in modo puntuale sul citato articolo 3, comma 3-*bis*, del menzionato decreto legislativo n. 81 del 2008, prevedendo che i luoghi di intervento dei volontari di protezione civile non devono essere considerati

luoghi di lavoro ai fini della responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, si esclude la responsabilità penale, e di conseguenza l'applicazione delle relative sanzioni, per le eventuali violazioni commesse dai soggetti obbligati, ossia dalle organizzazioni di volontariato della protezione civile.

Tale precisazione si rende necessaria per garantire l'equilibrio tra l'esigenza di assicurare adeguati livelli di sicurezza per i volontari e quella di non scoraggiare, attraverso l'imposizione di oneri e responsabilità sproporzionate, l'impegno profuso a titolo gratuito da parte delle organizzazioni di volontariato.

La presente proposta di legge intende quindi contribuire alla valorizzazione del movimento di volontariato di protezione civile, promuovendone il valore morale, civile e sociale, e rafforzando la capacità di intervento nel territorio, nel rispetto della sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.

L'articolo unico fornisce un chiarimento, che ci si augura possa essere risolutivo, in materia di responsabilità per la salute e sicurezza sul lavoro dei volontari di protezione civile: il citato decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 aprile 2011, al quale fa rinvio il vigente articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, già prevede, all'articolo 4, comma 3, che « le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro ».

Dunque, la disposizione di rango secondario prevede che i luoghi ove si svolge l'intervento dei volontari di protezione civile non rilevano ai fini della responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In questo senso, la presente proposta di legge eleva tale disposizione a

norma di rango primario, evitando ogni possibile dubbio sull'esclusione di responsabilità.

La *ratio* della disposizione è quella di riconoscere la peculiarità delle attività svolte dai volontari di protezione civile, che operano in contesti emergenziali, spesso imprevedibili, senza tuttavia voler compromettere la necessaria attenzione alla tutela della salute e sicurezza dei volontari stessi.

Infatti, a garanzia della serietà e affidabilità delle organizzazioni operative nel sistema di protezione civile, si prevede che le violazioni degli obblighi di tutela della salute e sicurezza durante lo svolgimento dell'attività dei volontari, pur non rilevando a fini penali, comportino l'automatica cancellazione dell'organizzazione di volontariato di protezione civile responsabile dall'elenco nazionale previsto dall'articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Infine, si chiarisce che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, pur nel rispetto delle prerogative statutarie e delle relative norme di attuazione.

La presente proposta di legge si inserisce nel quadro più ampio della valorizzazione e tutela del volontariato di protezione civile, promuovendo una maggiore chiarezza normativa e una più equa attribuzione delle responsabilità, senza pregiudicare gli elevati *standard* di sicurezza richiesti dalle attività di intervento d'emergenza.

Si auspica quindi che il presente intervento normativo possa tutelare i volontari e gli amministratori locali da rischi penali sproporzionati e garantire al contempo la continuità operativa dei gruppi di volontari di protezione civile, salvaguardando un presidio fondamentale per la gestione delle emergenze nel territorio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che, ai fini della responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i luoghi di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro e la violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle organizzazioni di volontariato di protezione civile durante l'attività dei volontari medesimi non comporta responsabilità penale. La violazione degli obblighi di cui al secondo periodo comporta in ogni caso l'automatica cancellazione dell'organizzazione di volontariato di protezione civile dall'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile previsto dall'articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».



19PDL0143120